

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
 Michela Pellicelli
 Sergio Sala

 dell'Ordine dei commercialisti
 ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
 Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
 Paola Bernardi Locatelli
 Gennaro Santoro

 del Centro studi
 Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
 compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
 manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
 oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
 specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Disoccupazione, raddoppia il bonus Garanzia Giovani

Inizia la fase 2. Riconosciuta al datore di lavoro una quota maggiore a chi assume col tempo indeterminato un ragazzo che svolge tirocinii



NUOVI BONUS E AGEVOLAZIONI PER GARANZIA GIOVANI, IL PIANO EUROPEO PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE. LE NOVITÀ SONO IN VIGORE DA IERI

MARCO CONTI

Da ieri sono entrati in vigore due importanti novità sul fronte di Garanzia Giovani, il piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile (Youth Guarantee): raddoppia l'importo del bonus occupazionale, e via libera alle domande per ottenere le agevolazioni previste da «Selfiemployment».

Andiamo con ordine. Nel primo caso, spiega il ministero del Lavoro, sarà riconosciuto un super bonus occupazionale al datore di lavoro che assuma con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un giovane che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito di Garanzia Giovani. I bonus, assegnati in base alla classe di profilazione assegnata al giovane (ad esempio dai Centri per l'Impiego) e delle differenze territoriali, prevedono quattro importi, pari a 3mila, 6mila, 9mila e 12mila euro. Gli incentivi sono fruibili in 12 quote mensili di pari importo

e nel caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, saranno proporzionati alla durata effettiva. L'incentivo – spiega il ministero del Lavoro – potrà essere fruito dai datori di lavoro che attiveranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal primo marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per i tirocinii avviati e/o conclusi entro il 31 gennaio 2016.

L'integrazione alla misura «Bonus Occupazionale», mirata a promuovere la trasformazione dei tirocinii in contratti di lavoro stabili, rientra tra le iniziative che, da inizio anno, hanno dato avvio alla «fase due» della Garanzia Giovani, un'azione di miglioramento costante del programma attraverso un aumento delle opportunità offerte ai giovani iscritti. Per quanto concerne invece il Selfiemployment, i giovani iscritti a Garanzia Giovani che vogliono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità possono ora presentare le domande per ottene-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

re le agevolazioni previste. Gli interessati devono utilizzare la procedura informatica a disposizione sul sito www.invitalia.it, accessibile anche dalla sezione dedicata sul sito di Garanzia Giovani (www.garanziegiovani.gov.it). Ricordiamo che «Selfiemployment» è il Fondo Rotativo Nazionale promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e gestito da Invitalia (Agenzia nazionale del Ministero dell'Economia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), che eroga finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti da nessuna forma di garanzia reale o di firma, con un piano di ammortamento della durata di sette anni, di importo variabile da un minimo di 5 mila ad un massimo di 50 mila euro. Per informazioni: <http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/PubblicitaLegale/Pages/default.aspx> (selezionare n. repertorio 152/2016).

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N.652

Si possono dedurre le spese per il rinnovo patente?

Le spese per la visita medica sostenuta per il rinnovo della patente possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi?

- LETTERA FIRMATA

Tutte le spese sostenute per visite mediche generiche, specialistiche, chirurgiche consentono di esercitare il diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19%, indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir. Anche le spese per la certificazione medica in caso di rinnovo della patente di guida rientrano in tale tipologia e sono pertanto detraibili, analogamente a quelle sostenute per ottenere certificati di idoneità.

RISPOSTA N.653

Come chiedere il bonus per un'antenna tv

Se il condominio delibera la sostituzione delle antenne televisive private con una centralizzata, la relativa spesa può essere detratta nella dichiarazione dei redditi?

- LETTERA FIRMATA

Anche la sostituzione delle antenne private con un'antenna televisiva centralizzata rientra tra le opere per le quali è possibile fruire del «bonus ristrutturazioni» (vedasi C.M. n. 57/1998 e guida al bonus ristrutturazioni dell'Agenzia delle Entrate). La detrazione spetta nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, come stabilito dalle legge di stabilità 2016.

RISPOSTA N.654

Vendita all'estero di una casa: si tassa la plusvalenza?

Un cittadino italiano residente all'estero (Regno Unito), già iscritto all'Aire, nel settembre del 2015 è rientrato in Italia

con comunicazione al Comune di pertinenza. Nel 2016 ha venduto l'immobile precedentemente detenuto, da meno di 5 anni, nello Stato in cui risiedeva. Ai fini della tassazione, la plusvalenza è tassata nel 2016 come reddito diverso oppure secondo altre modalità?

- LETTERA FIRMATA

Il contribuente, cittadino italiano residente in Italia, con tale operazione realizza una plusvalenza imponibile in Italia, ai sensi dell'art. 67 del Tuir (redditi diversi). Va però precisato che tale dichiarante, in base all'art. 13, par. 1, della Convenzione Italia-Inghilterra, deve assoggettare a tassazione tale plusvalenza anche in Inghilterra (se, naturalmente, la normativa locale così prevede). Egli potrà poi scomputare le imposte pagate in Inghilterra a titolo definitivo da quelle dovute in Italia.

RISPOSTA N.655

Multiproprietà in Francia: quali obblighi col fisco?

Sono attualmente possessore di una quota di multiproprietà in un complesso residenziale in Francia, rappresentata dal diritto di utilizzo di una settimana all'anno di un appartamento a Parigi. La quota è rappresentata da una piccola partecipazione in una società francese che è poi proprietaria dell'immobile in questione. Quali obblighi dichiarativi devo adempiere in Italia quale persona fisica italiana che possiede tale quota? In qualità di socio della società francese, che ha investito una somma capitale per la quota di partecipazione, non ricevo alcun reddito e non ho alcun onere, ma soltanto il diritto di utilizzo una settimana all'anno dell'immobile.

- LETTERA FIRMATA

Il contribuente ha l'obbligo di compilare ogni anno il quadro «Rw» del modello Unico, indicando il valore della quota di multiproprietà posseduta, che da diritto all'utilizzo per una settimana all'anno dell'immobile della società francese, pari all'investimento capitale effettuato, senza indicare il valore dell'immobile sottostante, per il quale spetta il diritto.

Notaio

RISPOSTA N.656

Terra di proprietà e quel diritto di usucapione

Sono proprietaria di un terreno agricolo avuto in eredità, del quale non posso interessarmi e l'ho concesso per la coltivazione ad un imprenditore agricolo con terreni propri confinanti con il mio. Con il passare del tempo questo imprenditore potrà vantare il diritto di usucapione? Mi spieghi bene come devo comportarmi perché ciò non avvenga.

LETTERA FIRMATA

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un certo tempo del possesso su un bene altrui. Il termine ordinario che comporta l'acquisto di beni immobili è di 20 anni, tuttavia per i fondi rustici in territori classificati montani è previsto un termine breve di 15 anni. La ragione giustificativa della disposizione normativa è di favorire chi si occupa di un bene, rispetto al proprietario che lo trascura, per questo il requisito essenziale è il possesso, che dev'essere ininterrotto e conseguito in modo non violento o clandestino. In modo speculare, per evitare che maturi l'usucapione in capo al possessore è sufficiente che si interrompa il possesso in modo naturale per oltre un anno, oppure per effetto di atti conservativi, cognitivi o esecutivi del titolare (interruzione civile art.2943-2945 C.C.). La forma più semplice di tutela per il proprietario, resta comunque quella di regolamentare il rapporto in base al quale si cede il possesso (formalizzando un contratto di comodato, affitto, ecc.).

RISPOSTA N.657

Un identikit del leasing immobiliare

Vorrei sapere cosa ne pensa il notaio e se mi può spiegare bene cosa è il leasing immobiliare per l'acquisto della casa e se me lo consiglierrebbe (sono un giovane professionista di 33 anni).

LETTERA FIRMATA

Il leasing è il contratto in forza del quale una banca o intermediario finanziario si obbliga ad acquistare o a far costruire un immobile secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume rischi ed oneri e glielo mette a disposizione per un tempo ed un corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto/costruzione e della durata del rapporto. Al termine del periodo l'utilizzatore può riscattare il bene, pagando un importo predeterminato. La legge di stabilità per l'anno 2016 ha dettato nuove regole per incentivare la locazione finanziaria di beni immobili

TROVA INCENTIVI

Avvio di un'attività in franchising Oltre mezzo milione dalla Regione

Un mese fa la presentazione di «Fare impresa in franchising in Lombardia», bando messo in campo da Regione Lombardia in collaborazione con 25 comuni lombardi, tra i quali Bergamo, per rivitalizzare i centri storici.

Ora i destinatari dell'agevolazione-aspiranti imprenditori che intendono avviare un'attività in franchising o imprese già esistenti che intendono riconvertire/ampliare la propria attività attraverso l'affiliazione ad un franchisor - hanno tempo sino al 14 aprile prossimo per richiedere il contributo.

In entrambi i casi (nuova impresa o già esistente), il contratto di affiliazione deve essere sottoscritto esclusivamente con uno degli 83 franchisor selezionati nei giorni scorsi.

L'elenco comprende numerose categorie merceologiche. Si passa, per citare alcuni esempi, dall'editoria alla torrefazione, dall'abbigliamento per bimbi e adulti ai

casalinghi e articoli regalo. Sul totale di oltre mezzo milione (per l'esattezza 542 mila euro) fissato dal bando, i singoli beneficiari avranno a disposizione un contributo a fondo perduto di 10 mila euro per le spese di avvio dell'attività in franchising, oppure per riconvertire o ampliare l'attività esistente attraverso l'affiliazione ad un franchisor.

C'è una condizione: l'importo complessivo minimo dell'investimento non deve essere comunque inferiore a 20 mila euro, al netto dell'Iva.

Il bando viene gestito on line sul sito www.bandimpreselombardie.it. Per effettuare la registrazione i richiedenti devono seguire le istruzioni riportate nella home page del portale stesso, sia nel caso disponga di dispositivo di firma digitale (procedura per le imprese), sia nel caso richieda le sole credenziali di accesso (per gli aspiranti imprenditori, che otterranno una specifica user e relativa password da utilizzare).

Ma. Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



da adibire ad abitazione principale di persone fisiche, introducendo alcune norme di favore principalmente di carattere fiscale. Le agevolazioni (riservate a soggetti con un reddito massimo e non titolari di altri immobili a destinazione abitativa) consistono in sintesi in una detrazione dall'imposta lorda sui redditi di un importo pari al 19% dei canoni e relativi oneri accessori e del costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale (fino al 31 dicembre 2020), mentre l'acquisto dell'immobile da concedere in leasing, se oggetto del trasferimento è un'abitazione e se sussistono le cd. condizioni «prima casa» in capo all'utilizzatore, sconta l'imposta di registro nella misura dell'1,5% (minimo mille euro), ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna, è esente da imposta di bollo, tributi speciali catastali e tasse ipotecarie. Potrà avere un consiglio ponderato consultando il notaio di sua fiducia.

così a bocca asciutta.

LETTERA FIRMATA

La regola da Lei evocata dei 4 esperimenti d'asta non è sancita perentoriamente da una norma di legge, ma da criteri di prassi del tribunale, così come quella che vuole che il ribasso del prezzo base d'asta sia automatico nella misura del 25%, in linea con la riforma di cui al D.L. 83/2015, convertito in L.n.132/2015, finalizzata alla riduzione dei tempi delle procedure esecutive. Quella di non presentare offerte sperando che l'asta vada deserta e vi sia un ribasso del prezzo è però una strategia pericolosa, perchè si rischia di essere esclusi dalla gara se vengono presentate offerte di altri acquirenti interessati. Dopo quattro esperimenti d'asta la procedura non si estingue automaticamente, ma la decisione circa la prosecuzione è rimessa all'iniziativa del creditore ed al vaglio del giudice dell'esecuzione.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.659

Quelle trattenute incomprensibili nella busta paga

Sono un'impiegata del settore Commercio. Sono stata assunta a tempo indeterminato nel mese di gennaio. Ho ricevuto il mio primo cedolino paga ma ci sono delle voci con trattenuta a mio carico che non riesco a capire cosa siano. Vi chiedo se potete aiutarmi a decifrarle.

Le voci sono: Fondo Est con trattenuta di 2 euro; Ente bilaterale commercio con trattenute dello 0.05%; Fis fondo integrazione salariale con trattenuta dello 0.217% Inoltre mi hanno fatto maturare solo le ferie e non i permessi retribuiti (r.o.l.). Non essendo esperta di cedolini paga ho fatto il confronto con il cedolino della precedente azienda presso cui ero assunta.

LETTERA FIRMATA

Il cedolino è stato elaborato correttamente dal consulente del lavoro dell'azienda. Il Fondo Est è il fondo di assistenza sanitaria integrativa a cui devono essere iscritti tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato del Contratto di lavoro del Commercio. Il Fondo prevede una quota mensile a carico azienda pari a 10 euro e una quota mensile a carico dipendente pari a 2 euro

trattenuta nel cedolino paga. Il fondo prevede il rimborso di numerose prestazioni sanitarie. L'ente bilaterale del commercio è un ente che si rivolge ad aziende e dipendenti per tutelarne e salvaguardarne le esigenze, temperando e conciliando i rispettivi interessi. L'ente bilaterale prevede una quota mensile a carico azienda pari allo 0.10% di paga base e contingenza e una quota mensile a carico dipendente pari allo 0.05% di paga base e contingenza che viene trattenuta nel cedolino paga. Il Fis (Fondo di integrazione salariale) è il fondo introdotto dal decreto legislativo 148/2015 di attuazione del Jobs act e che da gennaio 2016 sostituisce il fondo di solidarietà residuale. Tale fondo garantisce delle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori occupati in settori non rientranti nel campo della

cassa integrazione erogata dall'Inps. Per finanziare il Fis ogni mese deve essere versata una quota pari allo 0,65% dell'imponibile previdenziale. Questa quota è per 2/3 a carico azienda e per 1/3 (ossia lo 0,217%) a carico dipendente, trattenuta in busta paga. Per quanto riguarda i permessi r.o.l. per i neodipendenti, questi iniziano a maturare solo decorsi 2 anni dall'assunzione in misura pari al 50% e decorsi 4 anni in misura intera.

RISPOSTA N.660

Nel prospetto paga anche l'utilizzo dell'appartamento?

L'utilizzo dell'alloggio da parte di un lavoratore dipendente, con annesse spese per le utenze, deve essere evidenziato nel prospetto paga?

LETTERA FIRMATA

I fringe benefits consistono in prestazioni di beni o servizi concessi a favore del lavoratore dipendente o dei suoi familiari. I casi più frequenti sono rappresentati, dall'alloggio, vitto, vestiario, servizio mensa, macchina, cellulare. Trattandosi di «retribuzione» a tutti gli effetti seppure erogata mediante la fruizione di beni, essa deve necessariamente essere esposta nel libro unico del lavoro affinché gli organi di verifica possano riscontrare il corretto adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi retributivi, previdenziali, fiscali ed amministrativi. La stessa normativa dispone che «nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in denaro o in natura del datore di lavoro». Il principale problema che si pone è quello dell'effettivo valore da attribuire ai fini dell'incidenza sugli altri istituti retributivi e anche sulla determinazione della base imponibile. Con riferimento ai fabbricati, l'art. 51, comma 4, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986 (Tuir) prevede che ai fini fiscali e previdenziali il valore per la determinazione della retribuzione imponibile è pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO